

## CONTRATTO-DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INTERVENTO PER LA MESSA A DIMORA DI SEDIMENTI LAGUNARI LUNGO IL CANALE MALAMOCCO MARGHERA

Servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dello studio di impatto ambientale dell'intero intervento (compresi rilievi, indagini e caratterizzazioni) e, per il primo stralcio, eventuale redazione del progetto definitivo/esecutivo, attività di direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione. CUP E71B21004800005 – CIG A00E7D61FE

### TRA

- il COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA (CCV), con sede in Santa Marta, Fabbricato 13 - 30123 Venezia, nella persona del dott. Fulvio Lino Di Blasio, di seguito denominata anche semplicemente «Amministrazione committente»,

### E

- lo Studio/l'ATI costituito da \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ (R.E.A. \_\_\_\_\_) capogruppo/mandataria della Associazione Temporanea di Imprese, di seguito nel presente atto denominata "Appaltatore", e \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ e titolare del C.F. e P.IVA n. \_\_\_\_\_ (R.E.A. \_\_\_\_\_),

\*

### PREMESSA

- Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 103/2021 recante "*Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16/09/2021 n.125, veniva nominato Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Presidente dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione, tra gli altri, di "*Interventi di manutenzione dei canali esistenti finalizzati al transito delle navi da crociera lungo il Canale Malamocco-Marghera, agli ormeggi temporanei di Porto Marghera e all'accesso alla odierna Stazione marittima*" (cfr. Decreto Interministeriale n. 545 del 31/12/2021);
- Ai sensi dell'art. 4, c. 3, del D.L. n. 32/2019, come richiamato dall'art. 2, c. 1, D.L. 103/2021, i Commissari straordinari operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e, pertanto, non sussiste alcun obbligo di adeguamento alle previsioni del D.Lgs. n. 36/2023;
- Nell'ambito degli "*Interventi di manutenzione dei canali finalizzati al transito delle navi da crociera lungo il canale Malamocco-Marghera, agli ormeggi temporanei di porto Marghera e all'accesso alla odierna stazione marittima*", con decreto commissariale rep. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato autorizzato l'affidamento dei servizi di ingegneria di redazione del progetto di fattibilità tecnico-

economica e dello studio di impatto ambientale dell'intero intervento (compresi rilievi, indagini e caratterizzazioni) e, per il primo stralcio, **eventuale** redazione del progetto definitivo/esecutivo, attività di direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione afferenti "**Intervento per la messa a dimora di sedimenti lagunari lungo il canale Malamocco Marghera**";

- ad esito delle attività di gara, la Commissione giudicatrice, giusto verbale del XX/XX/XXXX, ha proposto alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione del servizio all'operatore XXXXXX, la cui offerta ha conseguito il punteggio complessivo di XX pt, giusto ribasso economico offerto pari al XX%;
- con decreto commissariale rep. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, visto l'esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore di XXXXX, del servizio, per un importo pari ad € XXXX (XXXX), al netto dei contributi previdenziali (IVA non dovuta), ferma restando l'opzione di cui sopra;
- (se del caso, laddove non venga rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria) che sono decorsi i termini di cui all'art. 92 comma 2 del Codice antimafia dalla succitata richiesta, per cui si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92 del Codice antimafia, sotto condizione risolutiva espressa;
- (se del caso) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto;
- 

### Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'Appaltatore si impegna ad assumere l'incarico affidato dall'Amministrazione committente, relativamente alle seguenti prestazioni professionali:

- redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e dello studio di impatto ambientale dell'intero intervento (compresi rilievi, indagini e caratterizzazioni);
- per il primo stralcio, redazione del progetto definitivo/esecutivo, attività di direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione (prestazione opzionale a discrezione dell'Amministrazione committente),

afferenti all'"**Intervento per la messa a dimora di sedimenti lagunari lungo il canale Malamocco Marghera**" nell'ambito degli "**Interventi di manutenzione dei canali finalizzati al transito delle navi da crociera lungo il canale Malamocco-Marghera, agli ormeggi temporanei di porto Marghera e all'accesso alla odierna stazione marittima**".

2. L'Appaltatore dovrà adeguarsi agli ordini e/o indicazioni impartite dal Responsabile unico del progetto (nel seguito RUP), ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato I.2 del D.L.gs. n. 36/2023. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla verifica della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

3. L'Appaltatore è tenuto a svolgere con competenza e diligenza l'incarico e ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dello stesso, fino ad emissione del pertinente certificato di collaudo.

4. L'Appaltatore dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente contratto-disciplinare.

5. L'Appaltatore dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale.

6. L'Amministrazione committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni

opzionali. Nessun indennizzo, risarcimento, revisione o altro compenso di qualunque genere può essere richiesto alla stessa Amministrazione committente qualora essa non eserciti l'opzione di cui al comma 1.

### **Art. 2. Obblighi legali**

1. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto-disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione committente medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

### **Art. 3. Descrizione delle prestazioni**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in quanto descritto nel documento di indirizzo alla progettazione, allegato come parte integrante del presente contratto-disciplinare di incarico, e richiamato al precedente art. 1, con la precisazione che le stesse devono essere rese sulla base delle direttive che saranno impartite dal RUP.

2. Per il dettaglio delle prestazioni ordinarie, con le prestazioni accessorie connesse e le prestazioni specialistiche, si rimanda alla specifica normativa tecnica, prove comprese.

3. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche. Inoltre:

- deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della *best practice*, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
- deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al RUP in sede di verifica del progetto, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
- dichiara di aver preso visione del documento di indirizzo alla progettazione e di accettarlo senza riserve;
- l'Appaltatore deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa in fase di progettazione, il prezzario regionale vigente, integrando i prezzi non previsti mediante specifica analisi.

4. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

- conseguire la verifica positiva del progetto, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato; e conseguire altresì la validazione positiva relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;

- relativamente al progetto di fattibilità, consentire l'immediata redazione del livello di progettazione successivo a quello affidato, senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni nel corso del successivo livello di progettazione, se non nei limiti del maggior dettaglio che caratterizza quest'ultimo o di variazioni imposte dall'Amministrazione committente;
  - relativamente alla documentazione per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, consentire la presentazione dell'istanza di verifica di compatibilità ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, a tale scopo la documentazione dovrà essere completa di SIA, studi specialistici necessari, relazione di VINCA e relativa modulistica; si intende compreso il supporto per la presentazione dell'istanza e la fase di istruttoria di VIA e VINCA.
  - relativamente alla prestazione opzionale di redazione del progetto definitivo/esecutivo, consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
5. Relativamente alla prestazione opzionale di direzione dei lavori, le prestazioni devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.
6. L'Appaltatore è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008.
7. L'affidamento comprende anche la prestazione opzionale inerente il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare:
- il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, c. 1, lett. a), e 100, del D.Lgs. n. 81/2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso art. 91, c. 1, lett. b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
  - il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere a qualsiasi titolo.
8. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'art. 90, c. 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 81/2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'art. 90, c. 8, del D.Lgs. n. 81/2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto-disciplinare per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dall'Appaltatore, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
9. L'offerta dell'Appaltatore, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

#### **Art. 4. Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico**

1. Qualsiasi ulteriore prestazione, non prevista dal presente contratto, dovrà essere disciplinata esclusivamente

---

in forma scritta, a pena del mancato riconoscimento.

#### **Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

1. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto-disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'Amministrazione committente.
3. L'Amministrazione committente si impegna a fornire all'Appaltatore, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riferimento alla documentazione allegata al documento di indirizzo alla progettazione.
4. Ove l'Appaltatore lo ritenga opportuno, può avvalersi di propri ausiliari con oneri a proprio carico, fermo restando in capo all'incaricato la piena responsabilità circa la buona e tempestiva esecuzione dell'incarico. L'Amministrazione committente rimane estranea ad ogni rapporto e controversia intercorrente tra l'Appaltatore e soggetti di cui esso intenda avvalersi, riservandosi di intervenire a propria tutela, per eventuali carenze di qualsiasi genere che venga a riscontrare nella operatività.
5. L'Appaltatore, a completamento della prestazione, dovrà produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente sia su supporto informatico editabile (dwg, xls, doc) e sia non editabile (pdf) sottoscritto digitalmente, oltre ad una copia cartacea completa.
6. L'Appaltatore è tenuto alla redazione dei verbali di riunione con il RUP. I verbali si intendono approvati dal RUP entro 5 giorni dal loro invio, a mezzo posta elettronica.
7. Relativamente alla prestazione opzionale di direzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built*.

#### **Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali**

1. L'Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto-disciplinare, sono a carico dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

#### **Art. 7. Durata dell'incarico**

1. Il termine per il completamento delle relative prestazioni decorre dalla data di avvio del servizio, secondo apposito verbale.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:
  - pianificazione di rilievi, sondaggi, ispezioni e indagini, redazione del piano di caratterizzazione: 15 giorni

naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto-disciplinare d'incarico (termine non soggetto a ribasso);

- esecuzione dei rilievi, sondaggi, ispezioni, indagini e caratterizzazioni: 75 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione dei piani di indagine e caratterizzazione (termine non soggetto a ribasso);
- redazione del progetto di fattibilità tecnico economica comprensivo della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale: 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del rapporto su rilievi, sondaggi, ispezioni indagini e caratterizzazioni (ovvero minore termine offerto dal concorrente nell'offerta di gara); entro i primi 30 giorni naturali e consecutivi dall'inizio della redazione del PFTE, dovranno essere predisposti e sottoposti all'Amministrazione committente sia il documento di analisi delle possibili alternative che il documento sui "Dati e requisiti di base della progettazione";
- eventuale adeguamento del progetto di fattibilità tecnico economica alla verifica del livello di progettazione e alle indicazioni ricevute in sede di conferenza dei servizi o dall'ottenimento dell'ultimo parere o autorizzazione emesso da parte degli enti di controllo: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del rapporto di verifica (termine non soggetto a ribasso);
- per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione vengono prescritti i seguenti termini: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di riavvio della progettazione come da cronoprogramma definito con l'Amministrazione committente (ovvero minore termine offerto dal concorrente nell'offerta economica di gara) – PRESTAZIONE OPZIONALE;
- eventuale adeguamento del progetto definitivo/esecutivo alla verifica del livello di progettazione: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del rapporto di verifica (termine non soggetto a ribasso).
- per la direzione Lavori e per il Coordinamento in fase di esecuzione la durata è definita sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori.

3. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore dell'Appaltatore ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte. In tutti i casi, eventuali sospensioni e proroghe dovranno essere verbalizzate in forma scritta.

#### **Art. 8. Penali**

1. Il ritardo nella consegna della documentazione inerente i servizi oggetto del presente contratto-disciplinare, comporta una penale pari allo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno oltre i termini previsti all'art. 7.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto-disciplinare diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che

l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

### **Art. 9. Riservatezza, coordinamento, astensione**

1. L'Appaltatore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure di affidamento.
2. L'Appaltatore è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa all'Appaltatore incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. L'Appaltatore deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; l'Appaltatore deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

### **Art. 10. Risoluzione del contratto e recesso**

1. È facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto-disciplinare in ogni momento, in particolare quando l'Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui al precedente articolo abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto-disciplinare in ogni momento quando l'Appaltatore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto-disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. Il contratto-disciplinare può altresì essere risolto in danno all'Appaltatore in caso di perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023 nonché in caso di mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione.
4. L'Amministrazione committente si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto. In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c.
5. La risoluzione e il recesso di cui ai precedenti commi avvengono con semplice comunicazione scritta notificata a mezzo PEC indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

### **Art. 11. Determinazione dei compensi**

1. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto-disciplinare, nella quale l'Appaltatore ha offerto un ribasso unico del \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento al documento di indirizzo alla progettazione, come segue

	<b>SERVIZIO</b>	<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUAL E</b>
<b>a)</b>	<b>I Fase – Intero intervento</b>		
a.1)	Redazione PFTE (generale)	694.700,00 €	
a.2)	Studio di Impatto Ambientale (VIA)	103.700,00 €	
a.3)	VINCA	75.000,00 €	
a.4)	Studi specialistici su modello matematico	200.000,00 €	
a.5)	Rilievi	25.000,00 €	
a.6)	Bonifica bellica propedeutica alle indagini	50.000,00 €	
a.7)	Indagini geologiche e geotecniche	125.000,00 €	
a.8)	Caratterizzazioni	150.000,00 €	
	<b>TOTALE I FASE</b>	<b>1.423.400,00 €</b>	
<b>b)</b>	<b>II Fase – I Stralcio funzionale (prestazioni opzionali)</b>		
b.1)	Redazione progetto definitivo/esecutivo, incluso coordinamento sicurezza in fase di progettazione	932.100,00 €	
b.2)	Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	848.300,00 €	
	<b>TOTALE II FASE</b>	<b>1.780.400,00 €</b>	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.203.800,00 €</b>	

3. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati anche in base ai parametri professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da offerta; l'eventuale utilizzo degli elementi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.

4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale. I.V.A. non dovuta ai sensi dell'art. 9 c. 1 p. 6 D.P.R. n. 633/1972.

5. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.

6. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.

7. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni l'Appaltatore intenda o debba avvalersi.

8. In caso di interruzione dell'incarico per cause indipendenti dalla volontà dall'Amministrazione committente, l'Appaltatore si intende compensato con le somme concordate senza possibilità di vantare altri compensi. Tale facoltà viene esercitata in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c., non darà diritto ad alcun indennizzo per la quota di prestazione non eseguita, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate.



9. I compensi sono indipendenti dalla durata della prestazione salvo quanto specificato al precedente art. 8.
10. Con riferimento alla fase di esecuzione, nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto all'Appaltatore in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.
11. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando l'Appaltatore a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto-disciplinare.
12. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione che verrà riconosciuta secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, senza maggiorazioni. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di servizi indicati nell'allegato II.14 del Codice.

### **Art. 12. Adeguamento dei corrispettivi**

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dal documento di indirizzo alla progettazione.
2. Il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:
- affidamento di prestazioni non previste in origine;
  - incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo;
  - varianti, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente;
  - limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio.
3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei casi in cui gli eventi che causano le variazioni:
- sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità dell'Appaltatore;
  - comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto-disciplinare non superiore al 20% (venti per cento);
  - riguardano varianti proposte dall'esecutore in riduzione.
4. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri.
5. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo.

### **Art. 13. Modalità e tempistiche di corresponsione dei compensi**

1. I compensi, così come stabiliti all'art. 11, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte, su fattura emessa dall'Appaltatore in formato elettronico. I termini di pagamento sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione committente di regolare fattura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, c. 4, del D.lgs. n. 231/2002 modificato dal D.lgs. n. 192/2012, tenuto conto dell'oggetto del presente affidamento. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati

sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

2. I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalità:

	<b>SERVIZIO</b>	<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>
<b>a)</b>	<b>I Fase – Intero intervento</b>	
a.1)	Redazione PFTE (generale)	- 40% alla consegna della documentazione; - 60% all'approvazione finale, previo ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta relativi alla fase progettuale.
a.2)	Studio di Impatto Ambientale (VIA)	
a.3)	VINCA	
a.4)	Studi specialistici su modello matematico	
a.5)	Rilievi	
a.6)	Bonifica bellica propedeutica alle indagini	
a.7)	Indagini geologiche e geotecniche	
a.8)	Caratterizzazioni	
<b>b)</b>	<b>II Fase – I Stralcio funzionale (prestazioni opzionali)</b>	
b.1)	Redazione progetto definitivo/esecutivo, incluso coordinamento sicurezza in fase di progettazione	- 40% alla consegna della documentazione; - 60% all'approvazione finale, previo ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta relativi alla fase progettuale.
b.2)	Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	- fino all'80% (in base a stati di avanzamento dei lavori) al certificato di ultimazione lavori; - 20% al collaudo provvisorio.

#### **Art. 14 Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 3, c. 8, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore, con l'accettazione dell'incarico e la sottoscrizione del presente contratto-disciplinare, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a pena di nullità assoluta del contratto.

2. Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti determina la risoluzione, di diritto, del contratto, risoluzione imputabile in via esclusiva ai predetti soggetti.

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione committente:

- gli estremi che identificano il conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione dell'oggetto della prestazione oggetto degli obblighi di tracciabilità;
- codice fiscale e generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica dei dati trasmessi.

#### **Art. 15 Modalità di fatturazione**

1. Si specifica che è obbligatoria la fatturazione elettronica. I dati necessari per la generazione della fatturazione elettronica, sono i seguenti:

- Denominazione Ente: COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI

---

TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA

- Codice Identificativo di Gara (CIG): A00E7D61FE;
- Codice Unico del Progetto (CUP): E71B21004800005;
- Codice Univoco ufficio YZNGCP;
- Protocollo CCV.

2. Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e nelle "specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio", si segnala che, il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP), quest'ultimo da inserire solo se indicato, devono essere inseriti nel blocco informativo 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), in corrispondenza degli elementi denominati "Codice GIG" e "Codice CUP", del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

3. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

#### **Art. 16. Conferimenti verbali**

1. L'Appaltatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente in forma scritta alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione entro 3 giorni dall'emergenza dell'evento.

2. L'Appaltatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione committente, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente.

#### **Art. 17. Proprietà del progetto e degli elaborati**

1. Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione committente che potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di utilizzo.

2. Ferma restando la proprietà intellettuale dell'Appaltatore circa le elaborazioni tecniche (relazioni, schede, elaborati ecc.) fornite ad espletamento dell'incarico ricevuto l'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle stesse in tutti i formati consegnati (doc, pdf, dwg, dxf, ecc.). L'Amministrazione committente si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni per altri scopi istituzionali, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

#### **Art. 18. Definizione delle controversie**

1. La competenza esclusiva in caso di controversie è del Tribunale civile ordinario, Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **Art. 19. Garanzie**

1. L'Appaltatore ha presentato una dichiarazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data

---

dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo.

2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere all'Appaltatore di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'Amministrazione dal pagamento dei corrispettivi.

4. L'Appaltatore è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, con validità fino al \_\_\_\_\_, con un massimale di euro \_\_\_\_\_.

L'appaltatore ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto: polizza fideiussoria XXXXX emessa dalla compagnia XXXXXX, a titolo di cauzione definitiva ex art. 117 del D.lgs. 36/2023, il cui importo garantito è di Euro XXXXXX.

#### **Art. 20. Cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 102 comma 12 del Codice e nell'allegato II.14 che disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

#### **21. Clausole finali**

1. Il presente contratto-disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto-disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

3. L'Appaltatore incaricato comunica, a tutti gli effetti di legge, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso la quale inviare ogni comunicazione relativa al presente incarico:

---

#### **Art. 22. Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti dall'Appaltatore saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di stipulazione e gestione del contratto. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitano il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione del presente servizio.

4. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti al presente contratto.

5. Titolare del trattamento dei dati è il Commissario Crociere Venezia. Il DPO è contattabile all'indirizzo @-mail: "dpo@commissariocrociere.ve.it".

6. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali avverrà nella piena tutela dei diritti dell'Appaltatore e della sua riservatezza.

Venezia, li \_\_\_\_\_

L'Appaltatore

L'Amministrazione committente

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. le parti approvano specificamente i seguenti articoli: Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico - Art. 8. Penali - Art. 10. Risoluzione del contratto - Art. 11. Determinazione dei compensi - Art. 13. Modalità e tempistiche di corresponsione dei compensi - Art. 14 Tracciabilità dei pagamenti - Art. 18. Definizione delle controversie.

L'Appaltatore

L'Amministrazione committente